



COMUNE DI TIVOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE X-POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE
Via Munazio Planco n.1 - 00019 - TIVOLI (RM)

CONVENZIONETRA IL COMUNE DI TIVOLI E L'ASSOCIAZIONE "LAV"PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CATTURA, STERILIZZAZIONE E RILASCIO DI CANI LIBERI ACCUDITI.

L'anno 2025 addì _____ del mese di _____ (____/____/____) tra i sigg.ri:

- **Ing. MATTEO NERI**, nato a _____ domiciliato per la sua carica presso il Comune di Tivoli, il quale interviene in questo atto esclusivamente in rappresentanza e per conto del Comune di Tivoli, codice fiscale n.02696630587, e che nel contesto dell'Atto verrà chiamato, per brevità, anche "comune";
- **Sig.** _____ nato a _____ il ____/____/____ ed ivi residente in _____, C.F. _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "LAV", con sede a Roma in Via Regina Margherita n.177 - C.F. 80426840585che, nel contesto dell'atto, verrà chiamata per brevità anche "Associazione";

PREMESSO

- che LAV, Lega Anti Vivisezione, Ente del Terzo Settore, è associazione riconosciuta dai Ministeri della Salute, dell'Ambiente e dell'Istruzione ed Ente portatore di interessi diffusi incentrati al contrasto del randagismo e alla tutela degli animali d'affezione.
- che la Legge n. 266 del 11/08/1991, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- che l'art.7 della suddetta Legge dispone che "lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa";
- che l'Associazione intende promuovere sul territorio intercomunale di Tivoli e Guidonia Montecelio un'attività di cattura, identificazione e registrazione, sterilizzazione e rilascio di cani liberi accuditi ivi presenti, al fine di gestire il fenomeno del randagismo canino che interessa le zone di Tivoli Terme e Villanova di Guidonia, compreso nelle aree di pertinenza dei siti estrattivi;
- che l'Associazione ribadisce la totale copertura a spese proprie, con le iniziative volontaristiche degli attori coinvolti, ovvero garantendo la gratuità degli interventi per ciascun ente locale interessato dal presente protocollo;
- che l'Associazione si vuole rendere funzionale riguardo il fenomeno del randagismo sul territorio sotteso, che ad oggi costituisce un problema con proporzioni tali da suscitare giustificati timori nella cittadinanza, nonché fondati motivi di preoccupazione in quanto in numerosi ambienti pubblici e aperti come i luoghi interessati di confine, ovvero quelli evidenziati Strada Cesurni, via Giuseppe Verdi, Via Frescobaldi, ove i cani circolano liberamente associati in veri e propri branchi e diventando, per tal motivo, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;
- che al fine di evitare che il fenomeno del randagismo assuma dimensioni tali da determinare, per l'elevato numero di cani vaganti nel territorio cittadino, un concreto pericolo per la salute pubblica, l'Associazione avvisa che tale fenomeno può costituire mezzo diffusione di malattie a carattere zoonosico (leishmaniosi, leptospirosi, rickettsiosi, echinococcosi, scabbia ecc), che per l'incolumità dei cittadini (aggressioni e morsicature, intralcio alla circolazione dei veicoli urbani). Inoltre, la presenza di un elevato numero di cani a ridosso di zone fortemente urbanizzate, mette a rischio l'incolumità degli animali stessi;
- Che l'aumento incontrollato del numero di cani liberi sul territorio nella medesima area può generare tensioni e conflitti tra i cani liberi reimmessi e branchi aumentando la probabilità di episodi di aggressività;





COMUNE DI TIVOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE X-POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE

Via Munazio Planco n.1 - 00019 - TIVOLI (RM)

- che il succedersi di varie disposizioni normative, riguardanti la corretta gestione degli animali di proprietà, ha reso obbligatorio ed indifferibile l'intervento di cattura dei cani che manifestano comportamenti aggressivi provocando, oltre alle difficoltà di carattere organizzativo, un aumento insopportabile dei costi a carico dell'Ente locale per il mantenimento dei cani catturati e ricoverati presso le suddette strutture convenzionate;
- che le attività di sterilizzazione e rilascio consequenziale, porterà i cani liberi accuditi a mantenere un equilibrio individuale e rispetto al proprio gruppo sociale, e limiterà la loro circolazione estesa sul territorio.

VISTE

- La Legge n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato";
- La Legge n.281 del 14/08/1991 "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- La Legge Regionale del Lazio n.34 del 21/10/1997 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- L'art 2 c.1 lett. d bis), Legge Regionale del Lazio n.34 del 21/10/1997, sancisce che i Comuni provvedano "alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia", nella quale fattispecie s'intende la rilascio sul territorio di animali vaganti non idonei all'introduzione in struttura, acclarata da molteplici disposizioni sindacali e dirigenziali di altri enti locali, successivamente alla Circolare Ministeriale del Ministero della Salute 14 maggio 2001 , n. 5 (All. 1), il cui art. 3 espressamente prevede, tra le soluzioni alternative all'accalappiamento dei cani, la possibilità di "catturare i cani randagi, curarli, tuturarli, sterilizzarli e reimmetterli nello stesso territorio dal quale sono stati prelevati; con l'obiettivo che detti cani hanno la possibilità di sopravvivere, in relazione alla loro notevole capacità di adattamento e considerato il fatto che la gente del quartiere, non dovendosi attribuire l'onere della responsabilità della proprietà del cane, si adopererà per procurare al tradizionale amico dell'uomo i parametri minimi di convivenza: alimenti e alloggio di fortuna".
- La Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e dall'Accordo Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie Locali del 24 gennaio 2013;
- Il Regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 27/06/2025;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____/____/____ si è dato indirizzo in merito alla stipula della presente convenzione;

PREMESSO ALTRESI'

Che il Comune di Tivoli e l'Associazione cooperano nel rispetto della normativa e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attività di rilevanza sociale, senza che in alcun modo l'attività volontariamente prestata possa configurarsi come assunzione di responsabilità spettanti al Comune, In particolare si intende perseguire, nella fattispecie le seguenti attività:

1. Cattura, marcatura auricolare di cui al punto 2, sterilizzazione e rilascio nell'habitat;
2. Attivazione di Sistema di identificazione per genere (REGISTRO IDENTITA' CINOFILA) del cane libero accudito, con apposita marca auricolare applicata sull'orecchio destro;
3. Cura dei cani liberi accuditi da parte di volontari iscritti all'Associazione e ad altre associazioni in collaborazione, con consegna di apposito albo ai rispettivi enti locali dell'elenco dei volontari appartenenti. Tale attività di cura non instaura un rapporto di proprietà o detenzione dei suddetti cani né in capo ai singoli associati, né in capo alle associazioni, rimanendo invariate le responsabilità previste dalla legge riguardo gli animali in oggetto.

CONSIDERATO

- che la predetta Associazione si propone, quale propria finalità e scopo sociale, la tutela, promozione del benessere degli animali della protezione degli animali e prevenzione del randagismo



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





COMUNE DI TIVOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE X-POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE
Via Munazio Planco n.1 - 00019 - TIVOLI (RM)

- che il Comune di Tivoli intende garantire la tutela dell'ambiente e il decoro cittadino attraverso: il potenziamento delle attività di sensibilizzazione della cittadina sia sul rispetto delle norme che tutelano gli animali e delle attività connesse di monitoraggio del vasto territorio comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1-Finalità

Il Comune di Tivoli attiva con l'Associazione un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire, nell'ambito del proprio territorio l'attività di cattura, sterilizzazione, rilascio e cura dei cani liberi accuditi, su esempio di quanto previsto dall'art. 9 della Legge Regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34-e dal Regolamento comunale vigente in materia, escluso però ogni carattere temporaneo della re immissione come misura alternativa al canile, attraverso detti interventi di prevenzione ed avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato con esso convenzionate per l'espletamento delle azioni in materia di tutela degli animali.

Art. 2- Funzioni

Agli operatori volontari iscritti all'albo appositamente fornito dalle rispettive associazioni collaboranti per le finalità espresse, è affidata la cura degli animali e dell'ambiente di rilascio, esclusivamente per le attività di sostentamento, già garantite nel corso del tempo sine titulo e per puro spirito volontaristico.

Art. 3- Attività

Richiamata interamente l'alleganda proposta di intenti inviata dall'Associazione LAV, le attività autorizzate, in un elenco non esaustivo, sono le seguenti:

PRIMA FASE

- Monitoraggio e censimento dei cani liberi sul territorio di interesse;
- Redazione del Piano Operativo a cura di tutti i soggetti interessati e coinvolti;
- Cattura dei cani liberi accuditi, a carico dell'Associazione, utilizzando i sistemi indicati;
- Il Comune metterà a disposizione le marche auricolari che, a seguito della sterilizzazione, i medici LAV applicheranno ai cani. Ogni codice di marca auricolare corrispondente a un cane sterilizzato verrà inserito in un apposito registro come sistema supplementare per la registrazione;
- Sterilizzazione dei medesimi a cura dei medici veterinari collaboranti dell'Associazione;
- Degenza post-operatoria, laddove necessario, presso struttura da campo allestita da parte dell'Associazione o messa a disposizione dal Comune tramite soggetti convenzionati;

SECONDA FASE

- Rilascio sul territorio di cattura, con il coinvolgimento dei proprietari dei siti estrattivi adiacenti le aree interessate;
- Cura e sostentamento dei cani liberi accuditi reimmessi da parte dei volontari iscritti alle Associazioni di volontariato, nonché da liberi cittadini volontari iscritti alla Sezione Tutela Animali dell'Albo dei Volontari del Comune di Tivoli;
- Monitoraggio in conformità con le disposizioni del Regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/2025;

Resta inteso che l'associazione potrà definire le modalità di intervento con relative tempistiche e frequenza solo dopo aver effettuato l'attività di censimento dei cani liberi sul territorio di interesse. Tali modalità e tempistiche verranno tempestivamente condivise con il Comune.

Art. 4 – Svolgimento delle attività

L'Associazione, come da cronoprogramma predisposto e contenuto nella citata alleganda proposta, inerente



COMUNE DI TIVOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE X-POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE

Via Munazio Planco n.1 - 00019 - TIVOLI (RM)

le attività richiamate dall'art. 3, espletterà le attività di prima fase concordando con i rispettivi dirigenti competenti, le giornate di impegno per le attività di cattura.

L'Associazione metterà a disposizione i propri volontari, di cui all'allegato elenco, che si impegnano a prestare gratuitamente le attività e i servizi di cui agli articoli precedenti della presente convenzione, con spirito di servizio e secondo le necessità operative.

Le attività saranno effettuate nei limiti delle attività di volontariato, secondo le disponibilità accordate dai volontari ed esclusivamente nell'interesse della cattura, senza alcun impegno gravoso o compromettente della salute pubblica.

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, si avvarranno di attrezzature proprie e di mezzi propri, conformi e a regola d'arte.

Le responsabili delegate dall'Associazione, per le attività di cui alla presente convenzione, sono _____

Al termine delle fasi di cattura, le Responsabili dell'associazione trasmetteranno al Comandante della Polizia Locale e al Dirigente del Settore X – Politiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile, una sintetica relazione scritta dell'attività svolta, indicante i dati concernenti il numero di animali catturati, il medico veterinario di presa in carico, la struttura di temporanea detenzione (prima della rilascio nel territorio) e le tempistiche di sterilizzazione.

Art. 5 – Registro dei Volontari

L'Associazione si impegna a tenere un registro degli Operatori che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione, nel registro dovranno essere indicate per ciascun operatore, le complete generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica.

L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune le variazioni dell'elenco dei volontari.

Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Settore X e al Comando di Polizia Locale di eventuali modifiche ed imprevisti che possano intercorrere nell'espletamento delle operazioni, indipendenti da atti colposi o dolosi.

Art. 6 – Copertura assicurativa

Tutti gli attori coinvolti, nonché congiuntamente appartenenti all'Associazione, dovranno essere coperte da apposita assicurazione, come previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n.117/2017, a carico dell'Associazione stessa.

Art. 7 – Responsabilità

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere dai volontari rimangono a carico dei singoli associati con esplicito esonero da parte del Comune di Tivoli.

E' esclusa qualsivoglia forma di responsabilità del Comune di Tivoli in caso di infortunio dei volontari durante le attività sopra descritte.

Le attività di cura cui si impegnano i volontari accudenti, iscritti all'Albo comunale, non comportano l'instaurazione di un rapporto di proprietà o l'assunzione di responsabilità alcuna né in capo ai singoli associati, né in capo all'associazione.

Art. 8 – Attrezzature, deposito e sede

I volontari appartenenti all'Associazione, svolgono il servizio utilizzando sia attrezzature e mezzi propri sia quelli messi eventualmente a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 – Formazione dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari nonché i professionisti partecipanti, sono già abilitati e formati alla data di realizzazione delle attività. Inoltre garantirà la collaborazione con il Comando di Polizia Locale e l'Asl RM 5 per tutte le eventuali attività di controllo interconnesse.



COMUNE DI TIVOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE X-POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE
Via Munazio Planco n.1 - 00019 - TIVOLI (RM)

Art. 10 – Contributo

La presente convenzione è a titolo gratuito. Si richiama quanto previsto dall'art.17 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017 “codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b della Legge n.106/2016”.

Nessun compenso è dovuto per le attività indicate, fatto salvo eventuale contributo che il Comune vorrà sostenere alla rilascio, sotto forma di donazione all'Associazione o ad altre collaboranti.

Non sono previsti altri oneri di spesa a carico del Comune di Tivoli.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione ha durata Biennale fino al __/__/____, per le finalità sopra richiamate e le attività previste.

Prima della scadenza una delle due parti manifesterà la prosecuzione delle funzioni e delle attività valutando la sottoscrizione di una nuova convenzione, inerente le attività di seconda fase.

Art. 12 – Risoluzione

L'Amministrazione Comunale può risolvere, senza oneri e/o penali comunque denominate, la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per inadempienza allo svolgimento delle attività e impegni assunti di cui ai precedenti articoli e/o per motivi organizzativi.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione, dando preventiva comunicazione scritta almeno un mese prima, elencando e specificando le motivazioni.

La presente convenzione è automaticamente risolta qualora in capo ai volontari guardie zoofile venissero meno i requisiti statali e regionali vigenti o qualora gli stessi non siano adeguati a nuova normativa statale e regionale in materia.

Art. 13 – Controversie

Qualsiasi controversia sorta tra l'Amministrazione Comunale e i volontari appartenenti alle Associazioni non esauribili in via bonaria, verranno riferite al Giudice competente del Foro di Tivoli o al T.A.R. del Lazio.

Art. 14 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge n.263/1991.

Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Tivoli designa l'Associazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 sulla General Data Protection Regulation (GDPR), autorizzandola, pertanto, al trattamento dei dati predetti, esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l'espletamento oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Tivoli riconosce l'associazione titolare del trattamento dei dati dei propri soci.

L'associazione deve assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appreso sottoscrivono, in duplice copia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Tivoli, __/__/____

Per l'Associazione
LAV

Il legale rappresentante

Sig. _____

COMUNE DI TIVOLI
IL DIRIGENTE SETTORE X
Ing. Matteo NERI

